



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

venerdì 3 maggio 2013

## Il Resto del Carlino Bologna

Centrale Adriatica, stop al blocco delle merci <i>03/05/13 Cronaca</i>	3
ANZOLA, SERATA CON I PITTORI <i>03/05/13 Cronaca</i>	4

## Il Sole 24 Ore

Pagamenti Pa, registrata finora la metà dei Comuni <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	5
Nodo liquidità per Roma e il Nord <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	7
Attacco in due tappe all'Imu: moratoria 2013 e riforma dal 2014 <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	8
Perché l'Imu va ridisegnata <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	9
Su rate e scadenze della Tares decide il Consiglio comunale <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	10

## Italia Oggi

Rilancio della legge obiettivo <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	11
No a nuovi conti correnti Tares <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	12
Imu, i Caf bloccano l'assistenza <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	13
Ici e Imu, pochi esclusi <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	14
Contratti locali, salvi i residui <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	15
Delrio e Zanonato: no a dimissioni, sì a decadenza dall'incarico <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	16
Più anticipazioni di tesoreria per pagare i debiti alle imprese <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	17
Ravvedimento Imu low cost <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	18
Regolamenti da inviare alle Finanze solo online <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	19
Pagamenti p.a., tempi lunghi <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	20
Le province pensano ai giovani <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	21
Ue, un milione per combattere le frodi comunitarie <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	22
Incompatibilità ad hoc <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	23
Dichiarazioni Imu al 30 giugno <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	24
Project bond, tassazione a due vie <i>03/05/13 Pubblica amministrazione</i>	25

ANZOLA

**Centrale  
Adriatica,  
stop al blocco  
delle merci**

—ANZOLA—

**IL BLOCCO** delle merci al magazzino di Centrale Adriatica di Anzola, iniziato ieri su iniziativa del SiCobas, è cessato alle 18 dopo un intervento delle forze dell'ordine che hanno identificato i manifestanti. «Una quarantina di lavoratori, sui 60 circa che compongono il turno — fanno sapere da Aster Coop, la cooperativa che gestisce parte del magazzino di Centrale Adriatica — sono inoltre rientrati al lavoro». Aster Coop intanto ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato degli ultimi lavoratori, assorbiti dalla precedente gestione, che erano ancora a tempo determinato. Sciopero anche di alcuni soci lavoratori di cooperative di facchinaggio aderenti al consorzio Sgb davanti alla sede della Granarolo. Granarolo, confermandosi parte lesa, è pronta a sporgere denuncia.

**Pagina 26**

*Direttore Responsabile: Giovanni Morandi*

---

**ANZOLA, SERATA CON I PITTORI**

TRE INCONTRI SUI MAGGIORI PITTORI BOLOGNESI.  
LI PROPONE IL COMUNE DI ANZOLA E IL PRIMO SI  
TERRÀ OGGI. L'APPUNTAMENTO È ALLE 20.30  
NELLA SALA POLIVALENTE DELLA BIBLIOTECA

---



# Pagamenti Pa, registrata finora la metà dei Comuni

**Giorgio Santilli**

ROMA

«La piattaforma per i pagamenti alle imprese funziona». È il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, a rassicurare nel pomeriggio rispetto alle polemiche dei giorni scorsi, sollevate soprattutto da Rete imprese Italia. Il ministro rivela che si sono iscritte 16.800 amministrazioni sulle 22mila attese.

Sulla questione interviene anche l'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori, che "vanta" per il settore edile una quota fra il 25% e il 33% dei crediti totali. Il presidente Paolo Buzzetti dà una valutazione complessivamente positiva delle procedure: «È il primo passo - dice - di una nuova era in cui le amministrazioni sono finalmente obbligate a pagare con regolarità le imprese. Certo, ci sono meccanismi da perfezionare ma final-

mente si è stabilito un principio fondamentale per la ripresa dell'economia». Semmai i dubbi che restano riguardano le modifiche parlamentari al testo, soprattutto sui debiti pregressi: «Bisogna pagare tutto l'importo dovuto - dice Buzzetti - altrimenti il sistema collassa».

Il destinatario della richiesta è ovviamente il Governo che deve pronunciarsi sugli emendamenti parlamentari, già favorevoli a un allargamento. Intanto l'esame del provvedimento alla Camera slitta ancora, per dar modo alla commissione Bilancio di subentrare alla commis-

## I NUMERI DI SACCOMANNI

Per il ministro dell'Economia «la piattaforma funziona»: 16.800 amministrazioni iscritte su 22mila, ma a fine settimana cresceranno

sione speciale provvisoria: il calendario prevede ora che il Dl arrivi nell'aula di Montecitorio il 13 maggio.

La valutazione tutt'altro che polemica del presidente dell'Ance non vuol dire che tutto vada bene. L'associazione ha istituito un proprio osservatorio e un sito per monitorare l'attuazione del decreto legge e i dati sono meno brillanti di quelli dati da Saccomanni.

Nessun allarme, perché la volontà delle imprese edili è di far funzionare al meglio il decreto, ma attenzione costante al problema. Viene fuori così che più del 50% dei Comuni non si è iscritto: quelli registrati sono infatti 3.800 su 8.092, ma vanno aggiunte 42 unioni di Comuni che dovrebbe portare la proporzione intorno alla metà. «La difficoltà riguarda soprattutto i piccoli Comuni», dice il direttore dell'Ance,


Antonio Gennari, che ancora ieri si è incontrato con l'Ance, l'associazione dei comuni, per valutare la situazione.

«Molti hanno presentato domanda di registrazione che però deve essere ancora vagliata», dice Gennari che conferma quanto sostiene Saccomanni, che «a fine settimana le amministrazioni registrate saranno di più».

Il quadro disegnato dall'Ance alla scadenza del 30 aprile evidenzia però anche altre amministrazioni in ritardo. Le Regioni e Province autonome iscritte, per esempio, sono 12 su 21, secondo quanto risulta ai costruttori. Le province pure presentano qualche ritardo: sono a posto 68 amministrazioni su 110.

Sempre secondo questa fonte, le Asl registrate sarebbero 72 più un'agenzia regionale per la sanità, due agenzie fiscali, 32 comunità montane, 17 Università e due consorzi tra amministrazioni locali. Ci sono inoltre 800 amministrazioni pubbliche della presidenza del Consiglio o dei ministeri (di cui solo 4 provveditori alle opere pubbliche su 11).


© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Le amministrazioni registrate**

Enti locali registrati sulla piattaforma telematica di certificazione dei crediti Pa

	Regioni e province autonome		Province		Comuni	
	Registrati	Totali	Registrati	Totali	Registrati	Totali
Abruzzo	0	1	2	4	85	305
Basilicata	0	1	2	2	44	131
Calabria	1	1	2	5	112	409
Campania	0	1	5	5	213	551
Emilia-Romagna	1	1	7	9	204	348
Friuli V. G.	1	1	0	4	60	218
Lazio	0	1	3	5	176	378
Liguria	1	1	3	4	95	235
Lombardia	0	1	11	12	828	1.544
Marche	0	1	5	5	144	239
Molise	0	1	2	2	41	136
Piemonte	1	1	4	8	714	1.206
Puglia	1	1	2	6	84	258
Sardegna	1	1	4	8	118	377
Sicilia	1	1	3	9	133	390
Toscana	1	1	8	10	214	287
Trentino A. A.	1	2	–	–	163	333
Umbria	1	1	1	2	65	92
Valle d'Aosta	1	1	–	–	22	74
Veneto	0	1	4	7	293	581
<b>Totali</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>107</b>	<b>3.808</b>	<b>8.092</b>
<i>Nord-Ovest</i>	3	4	18	24	1.659	3.059
<i>Nord-Est</i>	3	5	11	20	720	1.480
<i>Centro</i>	2	4	17	22	599	996
<i>Sud</i>	4	8	22	41	830	2.557

Fonte: elaborazione Ance su dati sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>

🏠🏠🏠. I problemi di cassa

# Nodo liquidità per Roma e il Nord

**Gianni Trovati**  
MILANO

🏠🏠🏠 Siena, Roma e Torino occupano il podio dei capoluoghi di Provincia in cui la prima rata dell'Imu sull'abitazione principale vale di più, e mostrano bene la geografia del problema aperto dall'ennesima battaglia politica sull'imposta del mattone.

A livello complessivo, la rata di giugno vale per i sindaci 2,01 miliardi, e poco meno del 19% di queste risorse si concentra nei Comuni del Lazio (376,6 milioni) proprio grazie all'effetto-trascinamento della Capitale:

in base ai calcoli effettuati dal Centro Studi Sintesi per Il Sole 24 Ore, i sindaci del Lazio primeggiano anche in termini pro-capite (65,7 euro ad abitante) nella graduatoria della preoccupazione per la sospensione dei pagamenti, seguiti da quelli di Liguria (52,6 euro) ed Emilia Romagna (44,9 euro). Sono altri, invece, i problemi del Mezzogiorno, dalla Calabria dove l'Imu per le abitazioni principali di giugno vale qualche spicciolo in più di 8 euro ad abitante alla Basilicata dove non si arriva a 13 euro pro capite. Ovviamente, tutte queste cifre vanno multi-

plicate per due se la "moratoria" si estende a tutto il 2013, e per quattro se dovesse farsi strada anche l'ipotesi di restituzione dell'imposta pagata nel 2012 (ma in questo caso a metter mano al portafoglio dovrebbe essere chiamato il bilancio statale, anche se quella sull'abitazione principale era l'unica Imu che nel 2012 finiva interamente nelle casse comunali).

Prima ancora dei numeri, è il quadro di incertezza generale a preoccupare le amministrazioni, che entro il 30 giugno devono approvare i preventivi 2013 mentre, come ricorda il coordi-


natore delle Anciregionali Alessandro Cosimi, «tutti gli statuti prevedono che ai consigli sia consentito di prendere visione per tempo del lavoro fatto, per arrivare poi alla approvazione». Al momento, però, c'è poco da visionare, anche perché oltre all'Imu sono ancora da distribuire i tagli da 2,25 miliardi previsti per quest'anno dalla spending review (il decreto di assegnazione del taglio a ogni Comune andava varato entro metà febbraio, ma non è ancora uscito). La soluzione al rebus Imu, insomma, deve arrivare in tempi rapidi, e altrettanto in

fretta devono arrivare le compensazioni al mancato gettito perché il nodo principale è quello della liquidità: mentre i sindaci hanno dovuto chiedere gli anticipi (da ripagare con gli interessi) alla Cassa depositi e prestiti per pagare le imprese, non possono vedersi sottratti due miliardi di euro senza un "indennizzo" che non cambi il calendario della cassa. L'entità del problema dipende dai valori catastali e dall'aliquota applicata in ogni Comune, anche se in genere le compensazioni statali si riferiscono all'aliquota standard: il che toglie naturalmente una leva fiscale dalla disponibilità del sindaco.

@giannitrovati  
gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPROD. 1710 NFR15FRVATA

**Pagina 10**



# Attacco in due tappe all'Imu: moratoria 2013 e riforma dal 2014

## Stop immediato ai pagamenti sulla prima casa Per il futuro rispunta l'ipotesi «service tax»

**Marco Mobili**  
ROMA

■ Sull'Imu intervento in due tappe. Prima una moratoria sui versamenti 2013 e poi una revisione strutturale del prelievo sulla casa, che farebbe rotta sulla "service tax". Mentre il Pdl, come ha dichiarato ieri lo stesso Silvio Berlusconi al Tg5, resta fermo sul «convincimento profondo» della necessità di abolire l'imposta, in quanto «sbagliata e ingiusta», e sul fatto che senza cancellazione del prelievo sulla prima casa il Pdl non potrà «veramente far parte di un Governo, o anche soltanto sostenere dall'esterno un Governo che non tenesse fede alla parola che noi abbiamo dato», dall'altro lato della maggioranza si fa sempre più strada l'idea di una moratoria sui pagamenti del 2013 come possibile mediazione tra le due posizioni.

Come ha precisato ieri Pier Paolo Baretta (Pd), intervenendo a "Nove in Punto" su Radio 24, «sull'Imu si può arrivare a un accordo con il Pdl». Secondo Baretta, infatti, «il problema vero sarà la restituzione, non tanto il 2013 e il futuro, e le differenze di posizione nella maggioranza ci sono ma sono gestibili. Noi abbiamo proposto di arrivare a 500 euro di esenzione, che vuol dire togliere l'Imu a quasi il 90% delle prime case, il Pdl di toglierla tutta. In quel 10% di differenza ci sono anche i redditi alti, quindi penso che una valutazione di merito possa essere fatta e una soluzione trovata».

Se proviamo a tradurre in fatti concreti, questo potrebbe voler

dire non far pagare l'Imu nel 2013 sulle abitazioni principali ed eventualmente lasciarla a fine anno e in unica soluzione soltanto sugli immobili di maggior valore. Il primo passo in questa direzione arriverà breve, già forse la prossima settimana, con l'emanazione di un decreto legge che sospenda ufficialmente i versamenti dell'acconto Imu sull'abitazione principale in scadenza il 17 giugno (il 16 cade di domenica) e allo stesso tempo indichi la compensazione per i Comuni che si vedono quanto meno rinviato in questa prima fase l'incasso di almeno due miliardi di euro. Indi-


cazione che trova la sua «urgenza e necessità» anche perché in qualche modo legata al successo dell'altra operazione che il Governo Letta si trova a gestire entrando in corsa, ovvero lo sblocca-debiti della Pa nei confronti delle imprese. Occorre ricordare, infatti, che i Comuni a breve sono appena stati chiamati a indicare le disponibilità di cassa per liquidare i crediti alle imprese, e a chiedere (per poi restituire) la liquidità che non hanno alla Cdp. Il tutto mentre con l'altra mano il Governo sfila dai conti locali due miliardi certi di entrata (si veda il servizio qui a fianco).

Il rinvio dei pagamenti di giugno consentirà ai tecnici dell'Economia di avviare la seconda fase dell'addio all'Imu sulla prima casa, e allo stesso tempo permetterà al Governo di incassare dalla Ue la chiusura dalla procedura di disavanzo eccessivo e di poter giocare su una maggiore flessibilità. Che tradotto vuol dire liberare nuove risorse da spendere.

E con tutti i suoi intoppi iniziali, il punto di approdo dell'abbandono dell'Imu al momento si chiama "service tax". Ovvero un'imposta unica che raccoglie una parte del prelievo sugli immobili, quello sui rifiuti, e che tenga conto dei cosiddetti servizi indivisibili (trasporti, illuminazione e così via). Una tassa che sarà dovuta anche dagli inquilini e che, nel modello targato Pd, verrebbe bilanciata con un prelievo ad hoc sugli immobili di maggior pregio, una Imu "nuova" dal sapore autentico di patrimoniale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pagina 10**





TASSE E IMMOBILI

## Perché l'Imu va ridisegnata

di **Luigi Guiso**

**E**ra quasi inevitabile: l'Imu sarebbe stata la prima fonte di tensione tra Pd e Pdl. In Presidente del Consiglio Enrico Letta è stato abile a concede-

re al Pdl, che della restituzione e cancellazione di quell'imposta aveva fatto il vessillo durante la campagna elettorale, la sospensione immediata del pagamento della rata di giugno.

*Continua » pagina 14*

**Pagina 1**

## Prelievo locale. La scelta 30 giorni prima del versamento

# Su rate e scadenze della Tares decide il Consiglio comunale

**Giuseppe Debenedetto**

La delibera che fissa per il 2013 il numero delle rate e le scadenze di pagamento della Tares va adottata dal Consiglio comunale. Lo chiarisce il ministero dell'Economia con la circolare 1/DF del 29 aprile (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1° maggio), illustrando le novità introdotte dal Dl 35/2013 sul nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi.

La posizione ministeriale è condivisibile e in linea con il dettato normativo, considerato che l'articolo 14, comma 22 del Dl 201/2011 attribuisce alla potestà regolamentare la disciplina sui termini di versamento del tributo: quindi è chiara la competenza del consiglio comunale. Viene così smentita la tesi a sostegno della giunta comunale, che si ricaverebbe dalla formulazione letterale dell'articolo 10 del Dl 35/2013 nella parte in cui consente ai comuni di deliberare «anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tribu-

to». In realtà, l'inciso non introduce alcuna deroga al regime delle competenze ma è finalizzato a legittimare la riscossione della Tares in assenza degli atti fondamentali del tributo (regolamento, piano finanziario e tariffe). Senza un regolamento applicativo e senza le tariffe il prelievo non troverebbe attuazione, non essendovi una disciplina di legge di suppletiva. La precisazione contenuta nel Dl 35/2013 consente quindi ai comuni di riscuotere la Tares, ancorché in acconto, pur in assenza del titolo che legittima la pretesa di una somma per il finanziamento del servizio rifiuti.


Occorre, quindi, portare quanto prima in consiglio comunale la proposta di delibera, visto l'obbligo di pubblicare il provvedimento almeno 30 giorni prima della data di versamento: ad esempio, in caso di delibera adottata e resa esecutiva il 10 maggio la prima rata non può avere una scadenza anteriore al 10 giugno.

Il Mef precisa che se il comu-

ne non interviene con propria delibera a modificare la scadenza delle rate della Tares, il termine per il versamento resta fissato a luglio e a ottobre 2013. Il Dl 35/2013 consente, inoltre, ai comuni di far pagare un acconto del nuovo tributo secondo gli importi stabiliti nel 2012 ai fini Tarsu, Tiar e Tiaz, ma l'ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi criteri Tares e versata contestualmente alla maggiorazione standard. Dal pagamento in acconto va esclusa anche l'Iva, non compatibile con la natura tributaria della Tares, ma sul punto il ministero tace.

In ordine alla riscossione delle prime rate i comuni possono utilizzare le modalità di versamento già in uso nel corso del 2012 (per esempio Mav, Rid e bollettini di conto corrente) ma il Mef avverte che non è possibile aprire un apposito conto corrente postale intestato alla Tares oppure modificare l'intestazione di quelli già esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



*È la direttiva fino al 2014 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

# Rilancio della legge obiettivo

## Priorità ai capitali privati dando spazio alle pmi

DI ANDREA MASCOLINI

**R**ilanciare la legge obiettivo dando priorità ai capitali privati e coinvolgendo le piccole e medie imprese per superare il gap infrastrutturale. È quanto afferma l'ex ministro Corrado Passera con il suo ultimo documento firmato il 22 aprile 2013, l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2014. Si tratta dell'annuale provvedimento che individua le priorità politiche da realizzare nell'anno e costituisce il presupposto per la successiva direttiva ministeriale sull'attività amministrativa del ministero, ma si configura come un vero e proprio passaggio di consegne al nuovo ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi. L'analisi del gap infrastrutturale punta su tre principali cause: la progressiva riduzione delle risorse pubbliche in con-

seguenza della crisi della finanza pubblica italiana; la pesantezza dei procedimenti di programmazione, progettazione, autorizzazione, realizzazione, contenzioso ed erogazione dei fondi, che hanno scoraggiato l'attrazione di capitali privati; le difficoltà, procedurali e sostanziali, di composizione dei conflitti tra livelli di governo, tra amministrazioni e tra amministrazioni e popolazioni più direttamente toccate dalle opere. Gli indirizzi principali sui quali portare avanti quanto fatto dal Governo Monti vengono indicate in primo luogo verso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle scarse risorse disponibili, con accurate valutazioni costi-benefici; allo stesso tempo Passera indica anche la linea della semplificazione e riduzione dei procedimenti di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere. Come

attenzione viene prestata a quello che viene definito il «rilancio della Legge Obiettivo», da perseguire attraverso lo sblocco e lo sviluppo delle grandi opere tramite in maggiore coinvolgimento possibile del capitale privato, «anche con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese di costruzioni». Sempre i soliti i settori prioritari di intervento individuati nel documento: autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, metropolitane. Un cenno anche alla necessità di monitorare le opere programmate per l'Expo 2015. Viene poi richiamata l'esigenza di attuare il Piano nazionale di edilizia abitativa «Piano casa», a favore di categorie sociali in difficoltà.

© Riproduzione riservata



Il testo della direttiva su [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



Nella circolare 1/Df delle Finanze sul decreto 35 precise indicazioni agli enti locali

# No a nuovi conti correnti Tares

## Per chi anticipa la riscossione i c/c Tarsu e Tia in uso

DI CRISTINA CARPENEDO\*

**N**on è possibile aprire per i comuni nuovi conti correnti postali Tares e nemmeno modificare l'intestazione di strumenti in uso nel 2012 almeno fino a quando non sarà reso disponibile il canale F 24. L'ente locale che intenda anticipare la riscossione del tributo deve usare i canali di pagamento (conti correnti) già in uso per Tarsu e Tia. Lo chiariscono le Finanze con la circolare 1 del 29 aprile 2013 (si veda *ItaliaOggi* del 30 aprile scorso) sull'articolo 10 del dl 35/2013 finalizzato ad anticipare la riscossione del prelievo tariffario per garantire il finanziamento del servizio rifiuti. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 introduce una facoltà che il comune è libero di esercitare su un impianto normativo che rimane quello dell'articolo 14 del dl 201/2011, fondato sulla scadenza di luglio e ottobre in abbinata al canale di pagamento F24. Il comune non

è dunque obbligato a intervenire ben potendo attendere l'impianto regolamentare definitivo sulla Tares, ove potrà confermare i contenuti dell'articolo 14, ovvero esercitare la facoltà della lettera a) che consente di anticipare o posticipare le scadenze indicate nell'articolo 14 per l'anno 2013, fino ad oggi invalicabili. Nelle more del regolamento, il Mef conferma che è possibile esercitare la facoltà di anticipare la riscossione intervenendo con delibera che non può che essere di competenza del Consiglio comunale, trattandosi di materia assegnata alla potestà regolamentare dell'ente. L'anticipo della riscossione diventa operativo con la lettera b) dello stesso comma 2, che si concretizza nella possibilità di inviare gli importi richiesti nell'anno 2012 a titolo di Tarsu o Tia, abbinata all'utilizzo degli stessi canali di pagamento. E' puntuale infatti

la circolare nel ribadire come detto che non è possibile aprire nuovi conti correnti postali Tares e nemmeno modificare l'intestazione di strumenti in uso nel 2012 almeno fino a quando non sarà reso disponibile il canale F 24. Questo spiega i no di Poste Italiane alle richieste avanzate dai comuni per l'apertura di

conti correnti intestati Tares. I canali del 2012 possono essere utilizzati anche dai comuni che hanno già approvato l'impianto Tares determinando l'importo con l'applicazione delle nuove tariffe. In tal caso è inevitabile l'adozione di una delibera regolamentare, non necessariamente in modifica del regolamento già approvato, per i ben noti problemi connessi al bilancio approvato.

La nota richiama l'attenzione sull'ultima rata Tares chiarendo che, l'utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso per l'ultima rata della Tares, come espressamente precisa la stessa lettera b). Dunque per l'anno 2013 il pagamento avviene almeno in due rate in quanto l'ultima deve essere versata con F 24 unitamente alla maggiorazione.


Tradotto in pratica, solo ai fini dell'acconto è ammesso il ricorso ai soggetti che hanno gestito nel 2012 con le stesse

modalità di pagamento e conti correnti. I comuni in riscossione diretta manterranno i conti Tarsu, i comuni in concessione utilizzeranno i canali Tarsu/Tia 2012 compreso il gruppo Equitalia (la circolare non lo dice ma è ragionevole affermare che la norma è specificissima). Per l'ultima rata si ritorna al modello regolamentare costruito sull'articolo 14. La circolare compie uno sforzo per i comuni che avevano affidato la Tia al gestore dei rifiuti, chiarendo che è possibile attribuire direttamente il gettito a quest'ultimi, anche dell'ultima rata e non solo dell'acconto. Per l'ultima rata la riscossione è sempre riservata al sistema F24. Se il conto è di un soggetto terzo, è possibile richiamare il termine di riversamento entro la prima decade del mese, contenuto nella lettera gg-septies dell'articolo 7, comma 2, dl 70/2011. La circolare non si sofferma sull'ipotesi del comune che intenda adottare la tariffa corrispettivo. È ragionevole pensare che fino all'adozione del regolamento che la istituisce, l'acconto è reso a titolo di prelievo tariffario (tributario) che sarà regolato con la rata finale accompagnata dalla fattura del servizio in caso di corrispettivo. Contestualmente la delibera dovrà procedere all'affidamento del servizio per la riscossione dell'acconto. Imbarcarsi nell'utilizzo di questa facoltà non è cosa semplice negli atti e nemmeno nella pratica, dato che le complicazioni si presenteranno con l'ultima rata a conguaglio.

Sulla maggiorazione, si conferma che la riserva del gettito allo Stato non ne muta la disciplina e la gestione che resta in capo al comune. Gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della Tares, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione e questo comporta che potrebbe presentarsi anche l'ipotesi dell'ultima rata spostata ben più avanti del 2013 dato che il decreto non pone limiti temporali. Si conferma che determinante, per comprendere il meccanismo di riscossione della Tares e della tariffa corrispettivo, sarà il decreto di definizione degli strumenti di riscossione. Alla fine, sarebbe bastata una sola norma generale: la facoltà di richiedere acconti applicando le tariffe dell'anno precedente, necessità propria di un tributo collegato al finanziamento di un servizio pubblico.

\* **comitato tecnico Anutel**

© Riproduzione riservata



L'annuncio della sospensione della rata di giugno ha effetto anche sul modello 730

# Imu, i Caf bloccano l'assistenza

## Senza dati nessun calcolo o prenotazione per l'F24

DI ANDREA BONGI  
E CRISTINA BARTELLI

**P**enna poggiata sulla scrivania per i centri di assistenza fiscale (Caf) sull'Imu. Lo stop all'assistenza dei contribuenti, sulla scadenza dell'acconto 2013, prevista il 16 giugno, arriva dalla Consulta dei Caf che di fronte agli annunci, finora rimasti tali, della sospensione della rata Imu in vista della rimodulazione dell'imposta sono corsi ai ripari. In maniera drastica. «I Caf si sono fermati», spiega a *ItaliaOggi* Valeriano Canepari, presidente della Consulta dei Caf, «non vogliono rischiare di dare indicazioni non corrette sull'Imu e dunque in attesa di evoluzioni hanno sospeso tutto». E questo in attesa che si dia seguito al discorso programmatico del presidente del consiglio Enrico Letta che alla camera, il 29 aprile scorso (si veda *ItaliaOggi* del 30 aprile), ha annunciato di voler rimettere mano al sistema di tassazione sulla prima casa e in vista di questa revisione ha parlato di una sospensione della rata Imu. Ora è il momento che l'annuncio prenda forma normativa: «Aspettiamo di capire cosa succede», chiarisce Canepari, «non sappiamo francamente se la sospensione di giugno possa riguardare solo l'Imu prima casa o tutto l'acconto facendo rientrare anche gli altri immobili», osserva Canepari. Nel dubbio e visto che l'Imu impatta anche sui modelli 730, la cui campagna di compilazione entra nel vivo, l'ordine agli uffici è chiaro: sospendere qualunque tipo di calcolo e attività relativo al capitolo Imu per i contribuenti. E a maggior ragione lo stop rischia di travolgere anche l'attività ordinaria della compilazione dei 730 sul calcolo delle compensazioni Imu nei dichiarativi.

**Le proposte di sospensione dell'Imu «congelano» il modello 730/2013.** Le aspettative di blocco del pagamento della prima rata dell'imposta municipale in scadenza nel mese di giugno 2013 e/o di revisione dell'intera disciplina del tributo, rendono di fatto impossibile eseguire la scelta per la compensazione della stessa all'interno del modello di dichiarazione dei redditi 2012.

Il problema riguarda dunque essenzialmente il modello di dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati (modello 730) nel quale è possibile indicare al proprio sostituto d'imposta di utilizzare parte o tutto il credito Irpef emergente dalla dichiarazione per compensare il pagamento

dell'Imu dovuta per l'anno 2013. Tale scelta, ricordano le istruzioni al modello 730/2013, deve essere esercitata dal contribuente nel quadro I della dichiarazione dei redditi dell'anno 2012. In tale quadro, infatti, il contribuente può scegliere di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2013 per pagare l'Imu dovuta per l'anno 2013 mediante compensazione nel modello di pagamento F24. Le soluzioni praticabili sono almeno due. La prima potrebbe essere costituita da una revisione integrale del calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 2012 per consentire la revisione dell'Imu e le conseguenti scelte dei contribuenti. Questa prima soluzione lascerebbe aperto però il problema dei contribuenti che proprio in questi giorni hanno già presentato il modello 730 esprimendo la scelta per la compensazione di una imposta che pochi giorni dopo verrebbe modificata. L'altra soluzione, praticabile

però solo da chi ancora deve presentare il modello, è quella di rinunciare alla facoltà di compensazione attendendo le modifiche all'Imu promesse da Letta e provvedendo poi al materiale pagamento, senza compensazione, di quanto effettivamente dovuto per l'imposta municipale del 2013. Su entrambe le soluzioni possibili incombe però la variabile temporale. La scadenza di pagamento dell'acconto Imu di giugno è davvero troppo ravvicinata per pensare a un intervento normativo in grado di modificarne in tempo utile le linee essenziali. Anche il mero «congelamento» dell'acconto di giugno non sembra una soluzione in grado di risolvere i problemi collegati alla dichiarazione dei redditi del 2012. Se i contribuenti non hanno percezione dell'imposta comunale da pagare nel 2013 non possono operare le scelte sopra ricordate nei modelli dichiarativi e quindi si rischia il blocco della presentazione delle dichiarazioni.

—© Riproduzione riservata—

**Pagina 27**



NON PROFIT/ La Suprema corte sull'ambito delle agevolazioni

# Ici e Imu, pochi esclusi

## Solo l'uso diretto del bene assicura esenzioni

DI **SERGIO TROVATO**

L'esenzione Ici (e Imu) spetta agli enti non commerciali solo se gli immobili vengono utilizzati direttamente per le attività di assistenza. L'agevolazione, dunque, non spetta nel caso di uso dell'immobile da parte di un altro ente, anche se l'attività svolta è assistita da finalità di pubblico interesse. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 3843 del 15 febbraio 2013.

Per i giudici di Piazza Cavour, lo svolgimento di attività assistenziali «esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore, e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Pertanto l'esenzione non spetta nel caso di utilizzazione indiretta, come nella specie, ancorché eventualmente assistita da finalità di pubblico interesse».

Questa pronuncia è interessante perché, correttamente, la Cassazione smentisce la

tesi sostenuta di recente dal ministero delle finanze (risoluzione 4/2013), secondo il quale il beneficio fiscale deve essere riconosciuto anche nel caso in cui l'immobile venga dato in uso a un altro ente non commerciale. La presa di posizione ministeriale non è neppure in linea con le pronunce della Corte costituzionale. La Consulta ha affermato che per fruire dell'esenzione Ici (ma la stessa regola vale per l'Imu) l'ente non commerciale deve non solo possedere, ma anche utilizzare direttamente l'immobile. Per il ministero, invece, un ente non commerciale che concede in comodato un immobile a un altro ente non profit, che vi svolga un'attività con modalità non commerciali, ha diritto all'esenzione Imu anche se non lo utilizza direttamente. Nella risoluzione 4/2013, infatti, viene data una lettura a dir poco elastica

delle tesi giurisprudenziali, in quanto viene ritenuto fruibile il beneficio fiscale anche nei casi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente, che svolga le attività elencate dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 (ricreative, culturali, didattiche, sportive, assistenziali, sanitarie e così via). A maggior ragione, si legge nella risoluzione, se l'immobile venga dato in comodato a un altro ente appartenente alla stessa struttura del concedente, purché l'utilizzatore fornisca all'ente non profit «tutti gli elementi necessari per consentire l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale».

Va ricordato che la disciplina Imu ha confermato l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, fissando però regole diverse rispetto all'Ici. L'articolo 7, comma 1, lettera i) riconosce l'esenzione alle attività elencate dalla norma purché non abbiano natura commerciale. In effetti, l'articolo 91-bis

del dl liberalizzazioni (1/2012), in sede di conversione in legge (27/2012), ha ribadito che gli enti ecclesiastici e non profit pagano l'Imu se sugli immobili



posseduti vengono svolte attività commerciali. Tuttavia, ha apportato delle modifiche alla disciplina delle agevolazioni riconoscendo, in presenza di determinate condizioni, un'esenzione parziale.

—© Riproduzione riservata—

**IO ONLINE**  
 Le sentenze sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



Nei modelli di relazione finanziaria la Rgs risolve un'annosa questione interpretativa

# Contratti locali, salvi i residui

## Le risorse degli anni precedenti non entrano nel tetto

DI LUIGI OLIVERI

**N**on sono soggetti al tetto al fondo della contrattazione decentrata i residui non spesi, provenienti dall'anno precedente. La conferma arriva dalla Ragioneria generale dello stato che nello «Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente» prevede espressamente che tra le risorse variabili della contrattazione decentrata possano essere inserite le «conomie sul fondo dell'anno precedente» (reperibile sul sito web della Ragioneria all'indirizzo internet [www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/SchemiRTF-moduloII.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/SchemiRTF-moduloII.html)).


Il rilascio del modulo dirime definitivamente la risulante questione interpretativa riguardante la legittimità dell'esclusione dei residui dal computo delle risorse decentrate da tagliare per effetto della manovra finanziaria del

2010, sulla quale le sezioni regionali della Corte dei conti si erano spaccate.

Il tema controverso riguarda la portata dell'articolo 17, comma 5, del Ccnl del comparto regioni autonomie locali 1/4/1999, ai sensi del quale «le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo». Esiste, dunque, una chiara previsione contrattuale che obbliga gli enti locali a incrementare il fondo delle risorse contrattuali delle somme ivi incluse l'anno precedente, ma non spese per qualsiasi ragione. Il dubbio è se queste somme rientrino o meno nel tetto invalicabile della spesa dell'anno 2010, posto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010, convertito in legge 12/2010. Se così fosse, la disposizione del contratto nazionale collettivo verrebbe posta nel nulla, e le somme residue andrebbero in avanzo di amministrazione.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della

Puglia, col parere 21 luglio 2011, n. 58 ha ritenuto che dal tetto 2010 occorra escludere i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Infatti, quando il legislatore ha voluto ancorare le risorse decentrate



al «corrispondente importo dell'anno 2010», ha preso in considerazione «un parametro certo», da «intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi». Secondo il parere della Sezione Puglia i «residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati».

Diametralmente opposto è il pensiero espresso, invece, dalla sezione Lombardia, con

la deliberazione n. 609 del 17/11/2011. Il parere considera che l'articolo 9, comma 2-bis, va letto alla luce della «recente giurisprudenza (cfr la pronuncia 51/Contr/11 resa dalle sezioni riunite in sede di controllo, depositata in segreteria il 4 ottobre 2011) che ha sottolineato come la disposizione de qua rappresenti una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale».

La Ragioneria generale aderisce, come si vede, alla tesi ampliativa e maggiormente aderente alla natura della spesa, sostenuta dalla sezione Puglia.

L'incremento alle risorse decentrate consentito dall'articolo 17, comma 5, del Ccnl 1/4/1999 è solo apparente. Infatti, si tratta di poste che costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, ancorché non utilizzate. I residui, dunque, non costituiscono un incremento

di spesa da assoggettare al limite vincolo stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010. Pertanto, occorre concludere che non rilevano allo scopo di contenere la crescita della spesa per la contrattazione decentrata, che riguarda essenzialmente le risorse della parte stabile.

Di fatto, l'incremento della spesa che il legislatore vieta è quello che discende dall'utilizzo di risorse nuove dei bilanci, che si aggiungano, dunque, a un fondo, quello del 2010, il quale deve tendere a diminuire e non deve aumentare. Ma, i residui degli anni precedenti non costituiscono un nuovo impegno del bilancio, né determinano un aumento stabile del fondo, proprio perché accedono alla sua parte variabile.

Pertanto, i residui non concorrono né alla decurtazione necessaria per mantenere il fondo al di sotto del tetto del 2010, né sono da computare per l'ulteriore riduzione del fondo, in proporzione al personale cessato in corso d'anno.

— © Riproduzione riservata —

## Delrio e Zanonato: no a dimissioni, sì a decadenza dall'incarico

Graziano Delrio e Flavio Zanonato, neoministri e sindaci rispettivamente di Reggio Emilia e Padova, non siederanno su due poltrone, ma rinunceranno a quella di sindaco. Non però attraverso la strada delle dimissioni che determinerebbe il commissariamento dei rispettivi comuni, bensì decadendo dalla carica in modo da mettere nelle condizioni le attuali giunte di proseguire il lavoro sotto la guida dei vicesindaci.

Lo hanno chiarito ieri i due ministri dopo le polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle e rilanciate da alcuni organi di stampa. «Non sono a favore dei doppi incarichi», ha precisato ieri Delrio. «I passi che ho compiuto in queste ore sono finalizzati ad applicare la nuova norma, che prevede la non compatibilità».

Delrio ha spiegato che «la legge prevede due opzioni diverse nei confronti della città e dell'ente che si amministra: le dimissioni o la decadenza del sindaco. Le dimissioni comporterebbero lo scioglimento del consiglio comunale e un lungo commissariamento della città, fino alle elezioni del prossimo anno. La procedura di decadenza, che ha tempi e modi regolati dalla legge, consente invece all'amministrazione comunale di proseguire il suo cammino fino al termine del mandato con gli organi democraticamente eletti e con la giunta e il programma che hanno ottenuto la fiducia dei cittadini». «Questa», ha concluso Delrio, «è la strada che abbiamo deciso di percorrere sia io, che il sindaco di Padova, Flavio Zanonato».



Graziano Delrio

**Enti locali & Federalismo**

**Contratti locali, salvi i residui**  
 Le risorse degli anni precedenti non entrano nel conto

**Plus anticorruzione di fronte**  
 al presidente dell'Inps

**Il ministro dell'Interno**  
 per il governo dell'ordine



## *Più anticipazioni di tesoreria per pagare i debiti alle imprese*

Fino al 30 settembre 2013 gli enti locali possono richiedere anticipazioni di tesoreria entro i 5/12 delle proprie entrate correnti. Lo ha previsto l'art. 1, comma 9, del dl 35/2013 (c.d. sblocca debiti), elevando il limite ordinariamente fissato a 3/12 dall'art. 222 del Tuel. La norma si applica a tutti gli enti locali, non solo a quelli soggetti al Patto. Possono avvalersene, pertanto, le province, tutti i comuni, nonché le unioni di comuni. L'utilizzo dell'anticipazione può essere sia alternativo che cumulativo rispetto alla richiesta di liquidità che gli enti locali potevano presentare alla Cassa depositi e prestiti per far fronte ai propri debiti pregressi. Sotto il primo profilo, le faq della Cdp, infatti, hanno chiarito che fra i due strumenti non esiste alcun ordine di priorità. Ciò significa che gli enti che non avessero fatto domanda all'Istituto di via Goito entro il 30 aprile scorso potranno comunque ricorrere alle (maggiori) anticipazioni di tesoreria. Per le medesime ragioni, agli stessi enti non è preclusa la possibilità di accedere al secondo riparto del fondo statale, previsto entro il prossimo 31 ottobre limitatamente alla quota accantonata del 10%. Sotto il secondo profilo, possono ricorrere alla maggiore anticipazione di tesoreria anche gli enti che, invece, hanno presentato richiesta alla Cdp. Le due misure sono sovrapponibili anche dal punto di vista delle spese che possono finanziare, nel senso che, in entrambi i casi, le risorse procacciate possono essere utilizzate anche per pagare debiti di parte corrente, oltre che di parte capitale. Intanto, si prospetta uno slittamento dell'approdo del dl 35 in aula alla camera. Il provvedimento era stato calendarizzato per il 7 maggio, ma la commissione speciale ha chiesto lo spostamento al 13 in attesa che il quadro di governo sia completato. Si saprà invece solo lunedì se il dl continuerà a essere esaminato dalla commissione speciale o passerà al vaglio della Bilancio.

*Matteo Barbero*

**Enti locali & Federalismo**

**Contratti locali, salvi i residui**  
Le risorse degli anni precedenti non entrano nel tetto

**Debito e Zonamento su ai disabili, si è discusso dall'azienda**

**Alle anticipazioni di tesoreria, per pagare i debiti alle imprese**

*I chiarimenti delle Finanze. Se manca anche la dichiarazione la multa sale al 10%*

# Ravvedimento Imu low cost

## Mini-sanzione del 3,75% per sanare l'imposta 2012

DI SERGIO TROVATO

I contribuenti che hanno acquistato immobili nel 2012 hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per presentare la dichiarazione Imu. Entro lo stesso termine possono sanare gli omessi versamenti dell'imposta per il 2012, pagando una mini sanzione del 3,75%. Inoltre, se hanno omesso il versamento e non presentano la dichiarazione, possono regolarizzare le violazioni entro il 30 settembre pagando una sanzione del 10 per cento sul tributo dovuto. Sono queste le indicazioni che ha fornito il ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 1/2013, nella quale ha posto in rilievo gli effetti positivi che derivano dall'ampliamento dei termini per la dichiarazione Imu sul ravvedimento operoso.

Secondo il ministero, il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione «risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all'istituto del ravvedimento». Infatti, per il 2012 gli interessati sono an-

cora in tempo per condonare i mancati o parziali versamenti dell'imposta. Nello specifico, in base all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, possono effettuare i pagamenti entro il termine per la presentazione della dichiarazione (30 giugno), previsto dall'articolo 10 del dl 35/2013, con la riduzione della sanzione editale del 30% a 1/8. Quindi, pagando una mini sanzione del 3,75% unitamente all'imposta dovuta e agli interessi. E inoltre consentito mettersi in regola avendo a disposizione un termine più ampio. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione (100%), se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, decorrenti dal 30 giugno. Considerato che il termine di scadenza per questo adempimento è sabato, 28 settembre, ex lege è prorogato al giorno successivo non festivo, vale a dire al 30 settembre. Pertanto, qualora il contribuente non farà ricorso al ravvedimento

entro il 30 giugno, potrà sanare l'omessa dichiarazione e l'eventuale omesso versamento pagando una sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta.

Per perfezionare il ravvedimento è richiesto che l'interessato provveda al pagamento del dovuto, aggiungendovi san-

debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi. L'Agenzia delle entrate (risoluzione 35E/2102), nell'istituire i codici tributo per il pagamento della nuova imposta locale, ha precisato che i contribuenti possono procedere alla sanatoria delle violazioni commesse pagando sanzioni e interessi unitamente all'imposta dovuta.

Occorre indicare l'oggetto d'imposta che si intende regolarizzare



(fabbricati, aree edificabili, terreni) e, per il 2012, l'ente al quale il versamento è diretto (stato, comune).

Va ricordato che è anche possibile pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. A patto che l'ultimo

versamento avvenga entro il termine assegnato. Considerato che la legge fissa scadenze diverse per mettersi in regola, al fine di stabilire quale sanzione deve essere pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. Se questo è intervenuto oltre il termine (per esempio, 30 giorni) dalla data fissata dalla legge, si applica la disciplina della scadenza successiva e scatta la sanzione maggiorata.

Naturalmente, la sanatoria è ammessa purché l'amministrazione comunale non abbia già avviato un'attività ispettiva o di accertamento di cui l'interessato sia stato formalmente informato. Peraltro, qualora sia il comune ad accertare la violazione, oltre alla sanzione ordinaria, gli interessi sono dovuti al tasso legale, a meno che l'amministrazione comunale non abbia deciso, con regolamento, di fissare un tasso diverso che può arrivare fino al 5,5%. Il comune può infatti aumentare la misura degli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale.

—© Riproduzione riservata—

LA CIRCOLARE N. 1/DF CHIARISCE CHE L'EFFICACIA DECORRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE

## Regolamenti da inviare alle Finanze solo online

**D**al 2013 non solo le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, ma anche i regolamenti dell'Imu devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it). Dalla data di pubblicazione decorre la loro efficacia. La circolare n. 1 delle Finanze precisa che detti provvedimenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del loro testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Questo comporta che non potranno essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse (posta elettronica, pec, fax o spedizione dell'atto in forma cartacea).

Tutto ciò non impatta in alcun modo sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilisce il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le aliquote e l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per i regolamenti. La circolare ricorda anche che il comma 3 dell'art. 193 del Tuel - modificato dall'art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012 - stabilisce che «per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2» e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno. È bene rimarcare che detta norma non opera per tutti gli enti, ma solo per i comuni che devono ripristinare gli equilibri di bilancio.

Supplemento a cura  
 di **FRANCESCO CERISANO**  
[fcervisano@class.it](mailto:fcervisano@class.it)

Il nuovo comma 13-bis dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, introduce, poi, nel sistema una tempistica dei versamenti precisando che:

- la prima rata dell'Imu va versata in base agli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. Pertanto l'invio degli atti da parte dei comuni deve avvenire entro il 9 maggio;
- la seconda rata va pagata in base agli atti pubblicati data del 16 novembre, che devono essere inviati dai comuni entro il 9 novembre.

Cosa accade se i comuni non osservano le date stabilite? La risposta è offerta dalla legge che stabilisce, riguardo al pagamento:

- della prima rata, che i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- del saldo, che se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

Nella circolare si richiama, infatti, quanto precisato nella risoluzione n. 5/Df del 28 marzo 2013, e cioè che, se alla data del 16 maggio 2013 non risulti pubblicata alcuna deliberazione per il 2013, il contribuente dovrà verificare se è stata pubblicata la deliberazione relativa al 2012. Se manca anche questa applicherà le aliquote fissate dalla legge.

Se poi il comune intende confermare per il

2013 le aliquote dell'anno 2012 - poiché non è necessario adottare un'apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla in via telematica per il suo inserimento nella parte relativa all'anno 2012.

Riguardo poi all'adempimento posto a carico dei comuni di compilare una griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere, la circolare precisa che esso non incide sull'efficacia costitutiva dei regolamenti e delle deliberazioni Imu che è determinata unicamente dalla pubblicazione nel sito informatico del ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che nella relazione alla norma è precisato che detta griglia è necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle manovre adottate dai comuni. Il tutto è però rimandato a data da destinarsi.

**Ilaria Accardi**

—© Riproduzione riservata—

SEMINARI DI  
 TECNICHE APPALTI PUBBLICI  
 VERONA

Seminari in evidenza:

Verona, 6 e 7 giugno 2013

**LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI  
 (SOPRA E SOTTO SOGLIA)**

Guida alla corretta effettuazione degli adempimenti dopo la legge anticorruzione e gli obblighi di trasparenza.

Tecniche di redazione degli atti di gara.

Richiedere il programma a: [sspa.verona@corasas.it](mailto:sspa.verona@corasas.it)

*Circolare della Ragioneria semplifica le procedure sui residui caduti in perenzione*

# Pagamenti p.a., tempi lunghi

## Per i debiti più vecchi liquidazione non prima di 12 mesi

DI **MATTEO BARBERO**

**P**rocedure più semplici per il rilascio delle certificazioni dei crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Ma i tempi per il pagamento effettivo si allungano, con possibili penalizzazioni per i creditori.

Con la circolare n. 22 del 30 aprile 2013, diffusa ieri, la Ragioneria generale dello stato ha innovato le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 35/2012, semplificando le modalità operative necessarie al rilascio delle certificazioni in presenza di residui passivi perenti.

La modifica si è resa necessaria alla luce delle modifiche introdotte dal decreto sblocca-debiti (dl 35/2013), che ha previsto l'obbligatoria gestione dell'attività di certificazione sulla piattaforma elettronica.


Ricordiamo che i residui passivi perenti, secondo la contabilità pubblica, rappresentano

debiti cancellati dalle scritture contabili per effetto della cosiddetta perenzione amministrativa, ma ancora esigibili dal punto di vista civilistico. In tali casi, l'ente debitore, per procedere al pagamento, deve nuovamente stanziare a bilancio le somme occorrenti (cosiddetta reiscrizione).

Già il dpr 270/2011 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello stato dei residui passivi perenti) consentiva al creditore di presentare alla p.a. debitrice un'istanza di pagamento. In tali casi, precisa la circolare n. 22, se non si è ancora provveduto a dar corso alla procedura di richiesta di reiscrizione, il creditore ha la facoltà di ritirare l'istanza e chiedere il rilascio della certificazione.

Laddove, invece, l'amministrazione, dando seguito alla istanza di pagamento del creditore, abbia già provveduto a inoltrare ai competenti uffici la richiesta di reiscrizione, il

rilascio della certificazione è subordinato all'esito di una verifica sullo stato del procedimento della reiscrizione stessa. In particolare, se la richiesta risulta essere già inserita in uno schema di decreto di variazione di bilancio, all'amministrazione è preclusa la possibilità di emettere una certificazione



sulla quota relativa al residuo passivo perento in quanto, per il medesimo credito risulta già avviata la procedura di pagamento.

In tutti gli altri casi, si deve procedere senza indugio alla

certificazione del credito, che va rilasciata con l'indicazione della data prevista di pagamento.

Al riguardo, la circolare precisa che il termine di scadenza del pagamento della certificazione dovrà essere pari a 12 mesi dalla data della istanza di certificazione. In pratica, si tratta del termine massimo previsto dal dm 22 maggio 2012, che non consente di indicare una data successiva. Ciò, ovviamente, potrebbe penalizzare i creditori che sceglieranno di cedere il credito a un intermediario.

In alcuni casi, invece, deve essere indicata una data antecedente.

In primo luogo, il termine di scadenza può essere inferiore ai 12 mesi nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine di pagamento perentorio del credito. Al fine di non esporre gli enti a sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva, il suddetto termine è da considerarsi quale data di scadenza di pagamento della

certificazione.

Inoltre, nel caso in cui le scadenze di pagamento dei certificati dovessero ricadere nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo alla loro emissione, la data di scadenza dovrà essere anticipata al 30 novembre.

L'apposizione di un termine di pagamento comporta necessariamente che le amministrazioni statali svolgano una efficiente programmazione delle scadenze delle certificazioni, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

È previsto, inoltre, un monitoraggio ex ante del numero e del valore delle certificazioni su impegni perenti che potenzialmente saranno successivamente rilasciate. Ovviamente, occorrerà anche tenere conto di tutte le certificazioni cartacee rilasciate dalle amministrazioni utilizzando la cosiddetta procedura ordinaria prevista dalla disciplina previgente.

—© Riproduzione riservata—

**Pagamenti p.a., tempi lunghi**  
 Per i debiti più vecchi liquidazione non prima di 12 mesi

**Enti Locali**  
 e 43,00  
 Scenari 30

Il bando promosso dal dipartimento della gioventù e dall'Upi scade il 26 giugno

# Le province pensano ai giovani

## Stanziamiento di 2,6 mln per i progetti sul territorio

Pagina a cura  
 DI ROBERTO LENZI

Ammonta a 2,64 milioni di euro lo stanziamento del bando 2013 Azione Province E giovani, giunto alla sua sesta edizione. Il bando, che nasce da un'intesa tra il dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della presidenza del consiglio dei ministri e l'Unione delle province d'Italia, finanzia i progetti delle province indirizzati alla promozione di attività dirette a sostegno dei giovani sui territori e nelle comunità. Il Bando, disponibile sul sito [www.azioneprovincegiovani.it](http://www.azioneprovincegiovani.it), sul sito dell'Upi [www.upinet.it](http://www.upinet.it) e sul sito del dipartimento della gioventù [www.gioventu.gov.it](http://www.gioventu.gov.it), scade il 26 giugno 2013. Nelle cinque precedenti edizioni del bando sono stati finanziati ben 134 progetti a livello nazionale, che hanno coperto 106 territori provinciali e la quasi totalità delle province italiane è stata coinvolta in progetti finanziati o presentati in quali-

tà di capofila o partner, per un totale di 13,92 milioni di euro stanziati.

**Inclusione, creatività e cittadinanza attiva.** Le proposte progettuali devono promuovere attività che contribuiscano al raggiungimento di almeno uno dei tre obiettivi previsti. La prima tematica riguarda l'inclusione di giovani provenienti da contesti svantaggiati con un focus sull'integrazione dei giovani stranieri; si fa riferimento ad azioni volte a promuovere l'inclusione sociale di giovani provenienti da contesti sfavorevoli, con particolare riferimento a giovani stranieri, soprattutto di seconda generazione, che vivono sul territorio nazionale, al fine di favorire un sistema di integrazione territoriale atto a stimolare la conoscenza reciproca e il dialogo interculturale tra i giovani. La seconda tematica riguarda creatività e innovazione, competenze chiave per lo sviluppo personale dei giovani e la crescita sociale ed economica della so-

cietà; si fa riferimento ad azioni volte a stimolare la capacità propositiva dei giovani e a favorire la creazione di imprese nel campo sociale e culturale, attraverso idee innovative in

democrazia, della non discriminazione e della diffusione dei valori, al fine di incentivare lo sviluppo di capacità e competenze sociali, favorire la solidarietà e lo sviluppo armonioso della società europea e diffondere una cultura del rispetto di sé e dell'altro.


**Partenariato di almeno tre soggetti.** Le proposte progettuali devono essere presentate in qualità di capofila da una provincia oppure dall'Upi regionale. Le proposte progettuali devono prevedere obbligatoriamente, pena la non ammissibilità, la presenza di un partenariato. Tali partenariati devono essere costituiti da un minimo di tre a un massimo di cinque partner, capofila incluso. Gli enti locali diversi dalle province possono partecipare in qualità di associati senza ricevere contributi. I progetti devono avere una durata minima di

6 mesi e una durata massima di 12 mesi. I beneficiari delle attività progettuali devono essere giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

**Contributo fino al 67%.** Il budget complessivo di progetto, incluse le spese di predisposizione della proposta progettuale e la quota di cofinanziamento a carico del partenariato, non deve essere inferiore a 80 mila euro e superiore a 200 mila euro, pena l'inammissibilità della proposta. È possibile ottenere un contributo a fondo perduto fino al 67% delle spese ammissibili.

**Ammessi costi di personale, consulenze, materiali e viaggi.** Sono ammissibili i costi del personale dipendente, le spese di viaggio e di soggiorno, l'acquisto del materiale necessario, i costi di progetto per i beneficiari come incentivi allo start up, tirocini, costi per la mobilità. Inoltre sono ammessi i costi di attrezzature e infrastrutture e i costi delle consulenze esterne.

—© Riproduzione riservata—



grado di rilanciare il territorio e coinvolgere le collettività. Infine, la terza tematica è relativa alla cittadinanza attiva; si fa riferimento ad azioni volte a promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani, italiani e stranieri in particolare di seconda generazione, con riferimento alla diffusione della cultura della legalità come elemento fondamentale della



## PROGRAMMA HERCULE II

## *Ue, un milione per combattere le frodi comunitarie*

Un milione di euro per finanziare l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi. E quanto prevede l'invito a presentare proposte 2013 del programma comunitario «Hercule II». Le proposte ammissibili al finanziamento possono essere presentate da ogni amministrazione nazionale o regionale di uno stato membro, di un paese in via di adesione o di un paese candidato, che promuova il rafforzamento dell'azione dell'Ue nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Attraverso l'invito, si può finanziare l'organizzazione di attività di formazione volte a garantire lo sviluppo della base di conoscenze, lo scambio di informazioni, nonché l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche. Inoltre, si può ottenere sostegno per la formazione mediante conferenze, seminari, convegni, riunioni, simposi, e-learning, tavole rotonde e scambi di personale, nonché scambi delle migliori pratiche anche in materia di valutazione del rischio di frode. Le attività possono essere finanziate fino a un massimo dell'80% dei costi ammissibili e devono altresì riguardare un progetto che inizi il 27 settembre 2013 o successivamente a tale data, e si concluda entro e non oltre il 31 agosto 2014. Le domande devono essere presentate entro mercoledì 29 maggio 2013. Il bando è stato pubblicato sulla *Guce* del 30 aprile scorso.

— © Riproduzione riservata — ■

*Spetta ai governatori disciplinare le cause di conflitto nelle cariche*

# Incompatibilità ad hoc

*Nel silenzio della regione vale la legge statale*



**E**siste una causa di incompatibilità nel caso in cui il presidente di una provincia sia stato eletto consigliere regionale? Quale norma si applica qualora la regione non abbia legiferato in merito alle cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali?

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione con legge costituzionale n. 3/2001, spetta alle regioni disciplinare le cause di incompatibilità alle cariche elettive regionali. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali continuano ad applicarsi le disposizioni statali in materia, in forza del principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 131/2003. Nel caso in esame, pertanto, non avendo la regione legiferato diversamente da quanto dispone la disciplina statale in ordine alla sussistenza di un causa ostativa all'assunzione, per un presidente di provincia, della carica di consigliere regionale, si è venuto a concretizzare il cumulo delle cariche nella stessa persona. Sotto il

profilo della ricorrenza dell'incompatibilità rispetto alla carica locale, si prospettano due soluzioni praticabili per il capo dell'amministrazione che intenda accettare la carica regionale: può dimettersi dalla carica locale o essere dichiarato decaduto dal consiglio provinciale a conclusione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 69 del dlgs n. 267/2000. Ai fini della determinazione del momento in cui si concretizza l'incompatibilità, rileva la data di proclamazione degli eletti e non quella di convalida degli eletti. Quanto alle ricadute sulle gestione della provincia è importante segnalare che l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) ha previsto la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 141, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, laddove si sia verificata una delle ipotesi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, tra cui rientra anche la decadenza. Nel corso dei lavori parlamentari per l'emanazio-

ne della legge di stabilità, sono stati presentati alcuni ordini del giorno di analogo tenore, accolti dalla camera e dal governo, relativi alla necessità di assicurare la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, fino al 31 dicembre 2013, attraverso la nomina come commissari dei presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente. Qualora il presidente della provincia opti per la carica regionale con correlata decadenza, si procederà allo scioglimento di quella rappresentanza con nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione di quella provincia individuato nella persona del vicepresidente della provincia. Qualora, invece, l'opzione per la nuova carica sia esercitata attraverso un atto di dimissioni, si procederà allo scioglimento dell'ente con nomina di un commissario nella persona di un dirigente della carriera prefettizia.


**SOSPENSIONE DALLA CARICA**  
**Incorre nella sospensione-**

**ne dalle cariche regionali, ai sensi del dlgs 31/12/2012, n. 235, un ex presidente regionale, eletto consigliere nelle ultime consultazioni, nei cui confronti è stata emessa dal Tribunale penale una sentenza penale di condanna per abuso d'ufficio?**

Le cause ostative all'esercizio delle cariche elettive, di cui agli artt. 8 e 9 del dlgs 31/12/2012, n. 235, non hanno natura sanzionatoria penale, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché dalla recente giurisprudenza del Consiglio di stato. Infatti tali cause ostative «non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche considerate». Non sembra che l'applicazione della fattispecie in esame si ponga in contrasto con il principio,

ricavabile dall'art. 25 Cost. e dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, dell'irretroattività delle norme penali e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive. Pertanto, si ritiene che nell'ipotesi in argomento ricorrano i presupposti per procedersi alla emanazione del dpem di sospensione dell'interessato dalla carica di consigliere regionale, conseguita a seguito delle recenti elezioni. Può ritenersi superata, di contro, la problematica relativa all'applicazione della medesima normativa in esame alla carica di presidente della giunta regionale, precedentemente ricoperta dall'interessato, a seguito della sopravvenuta costituzione del nuovo consiglio regionale.

**LE RISPOSTE AI QUESTITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO**



Le Finanze hanno evitato un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo

# Dichiarazioni Imu al 30 giugno

## Certezza sul termine e possibilità di ravvedimento operoso

DI DARIO CAPOBIANCO\*

**C**on una circolare del dipartimento delle finanze, emanata appena pochissimi giorni fa, precisamente la n. 1/df del 30 aprile scorso, il ministero dell'economia ha precisato il termine per la dichiarazione ai fini Imu, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni su gli immobili soggetti a tale imposta.

È curioso rilevare che quasi in contemporanea con l'uscita di tale precisazione, il nuovo governo, guidato da Enrico Letta, ha fatto sapere, durante la presentazione del nuovo gabinetto alle camere dei deputati, di avere intenzione, dichiarando di volere sospendere per il momento i pagamenti della Imu di giugno (almeno a quanto è dato di capire, soltanto in riferimento alla tassazione sull'abitazione principale), di rivedere profondamente il meccanismo dell'imposta municipale unica. Ciò premesso, la circolare in esame, contiene disposizioni anche in materia di Tares su cui per esigenze di spazio non ci possiamo soffermare; anche in questo caso, va notato che per tale imposta, di

cui si è più volte rinviata l'introduzione concreta, permane la sensazione di un profondo ripensamento del governo e del legislatore, in merito ai meccanismi di imposizione. Entrando nel vivo della circolare, si rileva che l'introduzione della lett. a) del comma 4, dell'art. 10 del dl n. 35/2013, ha modificato il comma 12-ter dell'art. 13 del dl n. 201/2011 relativo alla presentazione della dichiarazione, laddove sono presenti le parole «novanta giorni dalla data». Pertanto, il primo e l'ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione: «I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello

di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni». Tale modifica, chiarisce la stessa amministrazione finanziaria, ha lo scopo di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione. Si ricorderà che era stato posto appena qualche mese fa, il termine del 4 febbraio 2013, come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute durante il 2012 (primo anno di applicazione della Imu), in virtù della normativa previgente.

Con le istruzioni alla dichiarazione Imu, infatti si riteneva, per determinati casi, pensiamo a quello specifico, degli immobili soggetti al vincolo dei beni storico-artistico di cui alla legge n. 1089/1939 e seguenti modifiche, che essi in virtù del diverso trattamento fiscale modificato nel tempo, dovesse comunque essere dichiarati

al comune tali immobili, anche in assenza di variazioni intervenute durante l'anno appena trascorso. La modifica consente inoltre l'accesso alle disposizioni del c.d. ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 dlgs 472/1997, sia nel caso di omessa dichiarazione ma con l'avvenuto regolare pagamento dell'imposta. Le disposizioni di modifica in materia di Imu proseguono con la lett. b) del comma 4 che sostituisce il comma 13-bis dell'art. 13 del dl n. 201 del 2011, relativo all'efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del Mef delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu.

La norma in esame stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'Imu devono essere inviati, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Mef che ha effetti costitutivi.

Si sottolinea che la natura costitutiva della pubblicazione

riguarda anche i regolamenti Imu e non esclusivamente le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione.

Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti, se non sono variate aliquote e detrazioni, i versamenti dell'imposta nei termini dovuti e cioè: per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge. Per il versamento della seconda rata, se non risultano nuove deliberazioni alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

\*dottore commercialista  
e revisore in Firenze

Pagina a cura di  
FINANZA PER LE  
INFRASTRUTTURE S.P.A.

Pagina 42





ENTRATE: EQUIPARAZIONE AI TITOLI DI STATO PER GLI INTERESSI E NON PER LE PLUSVALENZE

## Project bond, tassazione a due vie

I «project bond» possono essere emessi, a norma dell'art. 157 del dlgs n. 163/2006 («codice dei contratti pubblici»), dalle società di progetto costituite, ai sensi dell'art. 156 del dlgs n. 163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità («project financing»), nonché dalle società titolari di un contratto c.d. di «partenariato pubblico-privato» ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter, del dlgs n. 163/2006.

Con l'art. 1 del dl n. 83/2012, nell'ambito di una serie di interventi fiscali rivolti a incentivare la diffusione di tali titoli, è stato disposto che gli interessi delle «obbligazioni di progetto» sono soggetti allo stesso regime fiscale dei titoli pubblici.

Dunque gli interessi dei project bond beneficiano della deroga prevista dalla riforma delle rendite finanziarie di cui al dl n. 138/2011 in base alla quale per i titoli pubblici indicati nell'art. 31 del dpr n. 601/1973, e per i titoli a questi equiparati, continua ad applicarsi l'imposizione fiscale del 12,5%, rispetto all'aliquota ordinaria del 20% prevista dalla riforma per la generalità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, in consequen-

za dell'equiparazione ai titoli di stato, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 6 marzo 2013, agli interessi dei project bond si rende applicabile la disciplina dei c.d. «grandi emittenti» di cui al dlgs n. 239/1996. Pertanto essi non sono soggetti a ritenuta ma ad imposta sostitutiva del 12,5% se percepiti dai soggetti «nettisti» (persone fisiche e soggetti equiparati), mentre sono esclusi da prelievo alla fonte se percepiti da soggetti «lordisti» (società, fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare, fondi pensione). I percettori residenti in Paesi «white list» usufruiscono invece del regime di esenzione previsto dall'art. 6 del dlgs n. 239/1996. La circolare n. 4/E del 2013 ha anche precisato che l'equiparazione ai titoli del debito pubblico è esclusivamente riferibile al trattamento fiscale degli interessi e non si estende anche a quello degli altri redditi di capitale di cui all'art. 44 del Tuir (ad esempio ai proventi dei pronti contro termine) né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 del Tuir («capital gains»), derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli in questione. Per i titoli pubblici ed equiparati, infatti, la tassazione al 12,5% è prevista anche per quanto attiene le plusvalenze.

Ovviamente se i project bond sono detenuti da società commerciali,

sia gli interessi percepiti che le plusvalenze realizzate concorrono, nei modi ordinari, alla formazione del reddito di impresa. Un ulteriore regime fiscale di favore riguarda le imposte indirette in quanto l'art. 1, comma 3, del dl n. 83/2012 prevede che le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in relazione alle emissioni dei project bond, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono in ogni caso soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (non si applica dunque l'aliquota proporzionale).

Le agevolazioni fiscali per i project bond presentano tuttavia una significativa limitazione in quanto risultano applicabili, a norma del comma 4 dell'art. 1 del dl n. 83/2012, soltanto ai titoli emessi nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 26 agosto 2012. Al riguardo, la circolare n. 4/E del 2013 ha chiarito che il regime agevolato si rende comunque applicabile per tutta la durata del titolo, anche se superiore a tre anni. La circolare n. 4/E del 2013 ha da ultimo affrontato la questione della deducibilità degli interessi passivi da parte delle società che emettono i project bond. In primo

luogo, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del dl n. 83/2012, agli interessi dei project bond non si applica il limite di deducibilità di cui all'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 il quale prevede che gli interessi dei titoli emessi da società, diverse dagli emittenti «istituzionali», sono deducibili a condizione che il tasso di rendimento effettivo alla data di emissione sia inferiore ai limiti di tasso indicati dalla stessa disposizione. Pertanto, non rientrando in tale normativa gli interessi dei project bond sono deducibili per la società emittente indipendentemente dal tasso di rendimento previsto. Inoltre si ricorda che le società di progetto sono escluse dall'ambito di applicazione del regime generale di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires, previsto dal medesimo art. 96, in base al quale gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (RoI). Di conseguenza gli interessi dei project bond emessi dalle società di progetto non subiscono nemmeno le limitazioni di deducibilità previste dall'art. 96 Tuir.

**Fabio Giommoni**

**Pagina 42**

SPEDIRE IN PUBBLICA FIDUCIA

La Fininvest è un marchio del gruppo Fininvest. Per informazioni sui servizi e i prodotti visitate il sito [www.fininvest.it](http://www.fininvest.it)

**Dichiarazioni Iru al 30 giugno**

Conoscete i termini e le possibilità di rinvio dell'operazione?

**C**ome è noto, il 30 giugno 2013 scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Iru. In base all'art. 10 del D.L. n. 105 del 28/2/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 28/2/2010, il termine per la presentazione delle dichiarazioni Iru è stato prorogato fino al 30 giugno 2013. Tuttavia, in base all'art. 10 del D.L. n. 105 del 28/2/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 28/2/2010, il termine per la presentazione delle dichiarazioni Iru è stato prorogato fino al 30 giugno 2013. Tuttavia, in base all'art. 10 del D.L. n. 105 del 28/2/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 28/2/2010, il termine per la presentazione delle dichiarazioni Iru è stato prorogato fino al 30 giugno 2013.

**Project bond, tassazione a due vie**

I «project bond» possono essere emessi, a norma dell'art. 157 del dlgs n. 163/2006 («codice dei contratti pubblici»), dalle società di progetto costituite, ai sensi dell'art. 156 del dlgs n. 163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità («project financing»), nonché dalle società titolari di un contratto c.d. di «partenariato pubblico-privato» ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter, del dlgs n. 163/2006.